Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 17 novembre 1924** — **Numero 268**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*: all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca* — Vicenza - *G. Galla* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Djelal-us-Saltaneh, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Persia.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne la Missione Uruguayana presieduta da Sua Eccellenza il signor dottor Alberto Guani, Ambasciatore straordinario, inviato dal suo Governo per contracambiare altre ambascierie straordinarie italiane.

Roma, 16 novembre 1924.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1792.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50, lettera *a*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 13 agosto 1923 della Camera di commercio di Pesaro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Pesaro è autorizzata a percepire dei diritti sui certificati e sugli atti da essa rilasciati, in base alla seguente tariffa:

Per ogni certificato od attestato . . . . . L. 2.50
Per ogni legalizzazione e vidimazione di firma oltre l'eventuale bollo . . . . . . » 2.50
Per ogni copia di atti di ufficio . . . . . » 2.50
Scritturazione di ogni pagina o parte di pagina. . . . . . . » 0.50
Esame degli atti di ufficio (esclusi quelli del registro ditte). 1.50
Per ogni certificato sull'esistenza di usi mercantili già raccolti . . . . . . » 6.00

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 117. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1782.

Approvazione della convenzione 25 settembre 1924, aggiuntiva a quella 30 ottobre 1919 per la concessione della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1903, n. 448, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 15 ottobre stesso anno per la concessione a favore della provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica da Bergamo a San Giovanni Bianco;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 136, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 ottobre 1919 per la concessione alla stessa provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1921, n. 1249, col quale fu approvato l'atto suppletivo stipulato il 4 luglio 1921 per la unificazione dei termini di riscatto delle ferrovie Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana;

Viste le domande 29 gennaio e 15 dicembre 1923 con le quali la provincia di Bergamo ha chiesto la revisione del piano finanziario per la costruzione della sede stradale e

fabbricati nonchè per l'armamento, completamento ed esercizio della linea San Giovanni Bianco-Piazza Brembana e la determinazione delle relative sovvenzioni definitive;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431, e 23 maggio 1924, n. 996;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 settembre 1924 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Bergamo a parziale modificazione ed integrazione della convenzione 30 ottobre 1919 e successivi atti addizionali per la concessione della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1759.**

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. **1783.**

Modificazioni al R. decreto 8 luglio 1923, n. 1581, sull'ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1789, col quale il Consorzio operaio metallurgico italiano venne eretto in Ente morale;

Visto il R. decreto 8 luglio 1923, n. 1581, col quale si è modificato l'ordinamento del Consorzio suddetto;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti atti ad agevolare il sollecito assetto patrimoniale dell'Ente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1581, è sostituito da una Commissione composta di un presidente e di due membri nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Uno dei membri sarà designato dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 2.

La Commissione è l'unico organo amministrativo del Consorzio. Essa, oltre a condurre a termine i lavori già assunti e ad assumerne dei nuovi quando ciò sia di utilità per l'azienda, è autorizzata a procedere alla graduale alienazione dei beni immobili e mobili del Consorzio, cedendoli di preferenza ad organismi cooperativi legalmente costituiti o che abbiano finalità cooperativa, e siano di comprovata efficienza.

Gli atti relativi di alienazione sono esenti da tassa di bollo, registro, tasse ipotecarie e diritti catastali.

Art. 3.

La Commissione entro tre mesi dalla sua costituzione dovrà presentare al Ministero dell'economia nazionale l'inventario ed il bilancio da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo del Consorzio. L'inventario ed il bilancio dovranno essere sottoscritti dai sindaci.

Entro il 30 giugno 1925 dovrà presentare al Ministero dell'economia nazionale una relazione circa la sistemazione definitiva del Consorzio e dei suoi rapporti giuridici.

Art. 4.

Il Collegio dei sindaci è costituito di tre membri nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, dei quali uno su designazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Rimangono in vigore le disposizioni di cui al R. decreto 8 luglio 1923, n. 1581, che non siano state modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1760.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1924, n. **1784.**

Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei Depositi cavalli stalloni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 17, 18 e 19 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relativo alla costituzione di Consorzi obbligatori per i Depositi cavalli stalloni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme occorrenti per le spese di cui all'art. 17 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, da corrispondersi dalle Provincie consorziate, dovranno da queste essere versate alla cassa del Consorzio in rate semestrali anticipate.

Qualora le Amministrazioni provinciali non provvedano a tale versamento entro il termine prescritto, le somme non versate potranno essere anticipate, nell'esercizio 1924-25, dallo Stato, che se ne rivarrà, insieme con gli interessi al tasso legale, sulle somme che dovranno essere iscritte d'ufficio nei bilanci delle Amministrazioni inadempienti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1924-25, della somma di lire un milione occorrente per l'applicazione del precedente articolo.

Art. 3.

Gli stalloni e i beni mobili esistenti nei singoli depositi al 1° luglio 1924 saranno trasferiti ai Consorzi costituiti a norma dell'art. 16 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e i Consorzi medesimi saranno responsabili della razionale conservazione degli stalloni e dei beni stessi, che dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 107. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1761.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1787.

Proroga di termini per l'applicazione di norme sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994; 22 maggio 1924, n. 844, e 8 agosto 1924, n. 1323, sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle date del 1° gennaio 1925, 16 ottobre 1924 e 30 novembre 1924, indicate all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1323, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° febbraio 1925, 30 novembre 1924 e 1° gennaio 1925.

Il presente decreto ha vigore dal 16 ottobre 1924, e sarà presentato la Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1762.

REGIO DECRETO 27 luglio 1924, n. 1794.

Modificazioni al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, relativo al trattamento economico del personale civile in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 4. — La disposizione di cui alla lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) le indennità di cassa o di responsabilità per gli impiegati che abbiano maneggio di valori in misura non superiore a quelle analoghe stabilite nel Regno ».

Art. 13. — E' aggiunta, dopo il primo comma, la seguente disposizione:

« Gli impiegati che possono essere trattenuti a norma del comma precedente non debbono eccedere, in uno stesso periodo di tempo, il numero di otto; e la durata massima del loro servizio nel Regno non può essere superiore ai quattro mesi ».

Art. 14. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nel decreto Reale di collocamento a disposizione è fissato il loro trattamento economico che, in ogni caso, non può superare lo stipendio; fermo restando il diritto degli impiegati stessi alla indennità di caro viveri, a norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 15. — La disposizione di cui all'ultimo comma, ultima parte, è sostituita dalla seguente:

« Come pure con decreto Ministeriale, emanato di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilito il trattamento per le eventuali missioni dal Regno in Colonia: il quale sarà applicabile oltrechè al personale dell'Amministrazione coloniale anche a quello, civile e militare, delle altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Le norme per l'assegnazione delle indennità eventuali e degli alloggi gratuiti, di cui all'articolo 4 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e l'indennità speciale, di cui allo articolo 17 dello stesso decreto, a favore dei funzionari coloniali destinati a cariche speciali fuori della Colonia, ma nell'interesse dell'Amministrazione coloniale sono determinate — nelle forme prescritte dagli stessi articoli — di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1763.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1795.

Destinazione a favore della Cassa di risparmio della Tripolitania dei beni confiscati ai ribelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Considerato che l'opera dei ribelli in Tripolitania ha arrecato danno all'economia generale della Colonia ed ha inoltre ritardato ed in molte parti impedito ogni civile progresso, per cui si ravvisa opportuno di destinare a scopi di generale interesse le proprietà mobiliari ed immobiliari confiscate o che venissero ulteriormente confiscate ai ribelli stessi;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Tripolitania sono destinati a scopi di generale interesse i beni caduti in confisca a partire dal 17 luglio 1922 o che venissero ulteriormente confiscati in forza delle disposizioni emanate dal Governo della colonia o per sentenza dei tribunali. Quando trattisi di beni confiscati per sentenza sono dedotte le somme dovute per spese di giustizia.

Art. 2.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 4, la determinazione del fine e l'assegnazione dei beni di qualsiasi natura e valore sono disposte insindacabilmente dal Governatore con suo decreto.

I beni possono essere assegnati in piena proprietà o in godimento.

Il Governatore ha pure facoltà di disporne in via eccezionale, per compensi a favore di indigeni della Tripolitania che abbiano reso servizi di speciale importanza incontrando per essi grave danno nella persona o negli averi propri o dei propri congiunti.

In tal caso potrà essere dovuto dal beneficiato un modesto canone annuo redimibile soltanto col consenso dell'Amministrazione contro pagamento di dieci annualità del canone stesso.

Art. 3.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, qualora venga a cessare il fine al quale i beni sono destinati, i medesimi sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al demanio patrimoniale della Colonia.

Art. 4.

A favore della Cassa di risparmio della Tripolitania, istituita dal decreto Governatoriale 12 luglio 1923, n. 681, in considerazione che la medesima ha per suo fine essenziale di favorire ed aiutare la valorizzazione della Tripolitania, è disposta l'assegnazione dei beni confiscati fino all'ammontare complessivo di cinque milioni di lire.

Detti beni concorrono a costituire il patrimonio della Cassa e per ciò si applicano nei loro riguardi, in caso di cessazione o di scioglimento di essa, le disposizioni dell'articolo 41 dello statuto per la Cassa di risparmio suddetta, approvato dal decreto Governatoriale 12 luglio 1923, n. 681.

Art. 5.

La scelta dei beni da assegnare alla Cassa è fatta dal Governatore.

La valuta estera ed i titoli saranno assegnati per il loro valore corrente; tutti gli altri oggetti mobili per il loro valore in commercio da determinarsi da esperti designati dal Governo.

Dei beni immobili la stima è eseguita dall'ufficio tecnico governativo.

Nell'assegnazione dei beni immobili sarà data la preferenza alle proprietà esistenti nei centri urbani o in prossimità di essi.

Art. 6.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, approvata dal Governatore, saranno stabilite le norme per l'uso, l'amministrazione e l'alienazione delle proprietà immobiliari assegnate in proprietà alla Cassa stessa.

Art. 7.

Il capitale assegnato a norma dell'art. 4 deve essere impiegato per quattro quinti in operazioni di credito agrario e fondiario con le norme fissate dallo statuto della Cassa; l'altro quinto è destinato ad operazioni di credito edilizio.

Art. 8.

La metà del fondo destinato al credito edilizio dall'art. 7 sarà impiegato in prestiti ipotecari per la costruzione di case economiche per abitazione nella città di Tripoli. Le modalità per l'ammissione al prestito sono stabilite dal Governatore. L'interesse dovuto alla Cassa non può essere superiore al 4.50 per cento.

Art. 9.

Fino a quando non sia provveduto all'assegnazione dei beni a norma degli articoli precedenti, i valori, il ricavato dei mobili venduti e le rendite dei beni immobili confiscati, sono depositati presso la Cassa di risparmio della Tripolitania in conto corrente.

Art. 10.

All'accertamento degli immobili caduti in confisca procedono di ufficio i servizi fondiari della Tripolitania, ai quali sono all'uopo comunicati i decreti del Governo, e le sentenze di confisca. La data di comunicazione di detti provvedimenti all'ufficio fondiario costituisce ordine di precedenza agli effetti dell'articolo 87 delle norme per l'accertamento dei diritti fondiari approvato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

Fino a quando non sia effettuata nei registri fondiari la iscrizione dei beni confiscati, l'elenco delle persone a carico delle quali è stata pronunciata la confisca dei beni immobili sarà tenuto affisso all'albo degli uffici fondiari per legale conoscenza dei notai, dei cadi e degli altri pubblici ufficiali che ne esercitano le funzioni, non che degli stessi uffici fondiari agli effetti dell'art. 90 delle norme sopra citate.

Le iscrizioni sui libri fondiari, conseguenti all'assegnazione di beni immobili in attuazione del presente decreto, sono eseguite in esenzione di ogni spesa o diritto.

Art. 11.

I beni confiscati che entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non sieno destinati ad alcuno dei fini dallo stesso previsti, sono definitivamente ascritti ai beni patrimoniali della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 120. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1764.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1718.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Giuseppe Garibaldi, in Chiavenna.

N. 1718. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Giuseppe Garibaldi, in Chiavenna, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1765.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1719.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Trieste.

N 1719. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Trieste ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1766.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1720.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Giuseppe Fogazzaro, in Vicenza.

N. 1720. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Giuseppe Fogazzaro, in Vicenza, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1767.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1924, n. 1722.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Luigi Coccapani, in Fiorano Modenese.

N. 1722. R. decreto 12 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Luigi Coccapani di Fiorano Modenese, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1768.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1723.

Istituzione di un Regio consolato di 2ª categoria in Yokohama.

N. 1723. R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene istituito un Regio consolato di 2ª categoria in Yokohama il cui distretto territoriale comprenderà la prefettura di Tokio, le provincie di Kanagawa, Chiba, Saitama, Gumma, Haraki, Tochigi, Fukushima, Miyagi, Iwate, Aomori, Akita, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Shizuota, Aicki, Gifu, Toyama, e i distretti di Okkaido, e di Karafuto (Sakalin), ed il distretto territoriale dipendente dal Regio consolato di 1ª categoria a Kobè rimane limitato alle prefetture di Osaka e di Kyoto, ed alle provincie di Hyogo, Nara, Wakayama, Miye, Shiga, Fukui Ishikawo, Tattori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi, Ehime, Kagawa, Tahushima, Kochi, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Fukouka, Saga, Nagasaki, Okinawa e Taiswan (Formosa).

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1769.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1924, n. 1724.

Soppressione del Regio consolato generale in Sebenico ed istituzione di un Regio vice consolato nella stessa città.

1724. R. decreto 12 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, il Regio consolato generale in Sebenico viene soppresso; il distretto territoriale già dipendente dal consolato suddetto composto del distretto di Sebenico, la regione dalmata, le isole a nord di detto distretto e le isole

di Veglia e di Arbe passa sotto la giurisdizione del Regio consolato generale in Spalato, e viene altresì istituito un Regio vice consolato in Sebenico alla dipendenza del Regio consolato generale di 2ª classe in Spalato, con l'assegno annuo di L. 18,000, oltre la quota per ammontare massimo da ammettersi a rimborso per spese di ufficio di L. 6000 oro.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1770.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1741.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie provinciali cremonesi.

N. 1741. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie provinciali cremonesi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1771.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1742.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia centrale umbra.

N. 1742. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia centrale umbra.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1772.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1743.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche urbane di Modena.

N. 1743. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche urbane di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1773.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1744.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie comunali di Gorizia.

N. 1744. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie comunali di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1774.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1745.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della linea tramviaria Trieste Villa-Opicina.

N. 1745. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della linea tramviaria Trieste Villa-Opicina.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione 1775.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1746.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche di Pola.

N. 1746. R. decreto 9 ottobre 1924 col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche di Pola.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1924.

Collocamento di impiegati appartenenti al ruolo transitorio di gruppo C di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelli passati nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, nel ruolo transitorio di gruppo B di cui all'art. 36 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 36 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art. 121 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato e modificato dagli articoli 87 e 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Ritenuto che, in base al citato art. 36 del R. decreto n. 843, gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio di gruppo *C* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli passati nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, possono, se in possesso dei requisiti richiesti, conseguire il collocamento nel ruolo transitorio di gruppo *B* assegnato alle Ragionerie centrali;

Decreta:

Art. 1.

I funzionari appartenenti al ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali provenienti dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni e quelli appartenenti al ruolo transitorio di gruppo *C* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, possono, se in possesso dei requisiti prescritti, presentare, non più tardi del 30 novembre 1924, all'autorità dalla quale direttamente dipendono, domanda di collocamento nel predetto ruolo transitorio di gruppo *B*. La domanda, in carta bollata da L. 3, sarà diretta al Ministero delle finanze (Ra-

gioneria generale dello Stato), corredata dei titoli di studio, se richiesti per il grado o i gradi cui aspirano i richiedenti, e di tutti i documenti di cui essi ritengano utile la presentazione ai fini dello scrutinio.

Coloro che intendessero partecipare a tutti gli scrutini indicati nei seguenti articoli, sono tenuti a presentare tante separate domande, richiamandosi, per quanto riguarda i documenti, alla istanza alla quale questi sono allegati.

La domanda sarà debitamente protocollata dall'autorità che la riceve e trasmessa immediatamente alla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Sono ammessi allo scrutinio, per titoli di studio, di carriera e di servizio, per il collocamento nel grado settimo secondo l'ordine di merito, gli impiegati che, al 30 novembre 1923, rivestivano il grado di primo ragioniere, ragioniere o capo di ufficio, purchè i capi di ufficio siano stati promossi al detto grado in seguito ad esame di merito e purchè tutti siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16 (lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Sono inoltre ammessi al detto scrutinio i primi ufficiali e gli ufficiali provvisti di diploma di laurea.

Art. 3.

Sono ammessi allo scrutinio, per titoli di studio, di carriera e di servizio, per il collocamento nel grado ottavo secondo l'ordine di merito, gli impiegati che, al 30 novembre 1923, rivestivano i gradi di primo ragioniere, ragioniere, capo di ufficio o primo ufficiale, i quali tutti siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16 (lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè gli ufficiali muniti di diploma di laurea e i capi di ufficio nominati tali per esame di merito.

Art. 4.

Sono ammessi allo scrutinio per il collocamento nel grado nono:

a) secondo l'ordine di anzianità, i capi di ufficio muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16 (lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e i capi di ufficio che abbiano conseguito tale grado mediante esame;

b) secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria di merito, i primi ufficiali e gli ufficiali assunti in servizio in base al titolo di studio predetto, quelli che provengono da concorsi per esame a posti di alunno od ufficiale postale-telegrafico o di applicato telefonico, anteriori al 1° maggio 1919, purchè posseggano anch'essi il medesimo titolo di studio, nonchè gli ufficiali muniti del diploma di laurea e gli impiegati già aventi titolo di applicato telefonico e direttrice di commutazione, nominati tali in applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 528.

Art. 5.

Sono ammessi allo scrutinio per il collocamento nei gradi decimo o undecimo secondo l'ordine di merito, i primi ufficiali e gli ufficiali provvisti del diploma di licenza di cui all'art. 16 (lettera *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero provenienti da concorsi per esame a posto di alunno o di ufficiale postale-telegrafico o di applicato telefonico, anteriori al 1° maggio 1919; nonchè gli impiegati già aventi titolo di applicato telefonico e direttrice di commutazione, nominati tali in applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 528, e gli ufficiali muniti di laurea.

Art. 6.

I funzionari passati nel ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, in servizio al 30 novembre 1923, provenienti dai capi di ufficio, dai primi ufficiali e dagli ufficiali amministrativi-contabili e d'ordine, possono chiedere, entro il 30 novembre 1924, di essere trasferiti nel ruolo transitorio di gruppo *B* assegnato alle Ragionerie centrali, ai sensi dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Anche i funzionari predetti dovranno presentare separate domande per i gradi cui aspirano, sempre che si trovino nelle condizioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 7.

Negli scrutini previsti dai precedenti articoli il giudizio è dato dal Consiglio di amministrazione per i personali delle Ragionerie centrali in base ai titoli di studio, alla durata e alla qualità del servizio prestato e alle note di qualifica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1924.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1924.

Sostituzione all'allegato 6-C delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti delle persone.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, e l'art. 6 punto 14 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 868;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'allegato 6-C alle vigenti tariffe e condizioni pei trasporti delle persone, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. — *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

ALLEGATO 6-C.

Tariffa di abbonamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, per gli ufficiali e sottufficiali e rispettive famiglie, nonchè per gli operai degli stabilimenti militari e per le famiglie dei militari di truppa.

Art. 1.

Agli impiegati ed agenti delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, designati dall'art. 2 della Concessione speciale C, punti *a*) e *b*); alle persone di famiglia specificate all'art. 4 della

Concessione predetta, conviventi abitualmente con gli impiegati ed agenti medesimi ed a loro carico (art. 2 sopracitato); nonchè agli operai ed ai lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti indicati nella nota (1) al paragrafo 17, comma 1) del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno; si rilasciano, per percorrenze non superiori a km. 100, biglietti di abbonamento di durata non inferiore ad un mese, il prezzo dei quali si computa riducendo del 50 % l'importo dell'abbonamento ordinario per la classe, durata, percorrenza e categoria di linee richieste.

Uguale facilitazione è accordata agli ufficiali e sottufficiali che a norma del suddetto regolamento pei trasporti militari sono provvisti di libretto modello A per viaggi individuali; nonchè alle persone di famiglia degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, ammesse a viaggiare a tariffa differenziale C.

Art. 2.

Tale riduzione è applicabile:

a) nel caso in cui l'impiegato, l'agente, l'ufficiale, il sottufficiale o l'operaio abbia stabilito la propria dimora fuori della città in cui presta servizio, ed unicamente per il percorso fra la sede dell'ufficio e la località scelta come dimora;

b) quando occorrano agli impiegati, agenti, ufficiali e sottufficiali ed alle loro famiglie, nonchè alle famiglie dei militari di truppa, cure balneari e climatiche; nei quali casi è ammesso un percorso diverso da quello suindicato, entro però il limite di km. 100 sopra previsto.

Art. 3.

Per ottenere i biglietti di abbonamento l'agente, l'impiegato, l'ufficiale, il sottufficiale, l'operaio o il militare di truppa, deve farne motivata domanda per il tramite dell'ufficio o dell'autorità da cui dipende.

Per la constatazione dell'identità delle persone abbonande è prescritta la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 2 delle condizioni particolari di applicazione della tariffa per gli abbonamenti ordinari.

Art. 4.

I biglietti per le persone di famiglia si rilasciano soltanto a condizione che l'agente, l'impiegato, ufficiale o sottufficiale ne sia esso pure provvisto, o se ne provveda per lo stesso percorso; la concessione non è però subordinata a questa condizione nel caso previsto dal comma b) dell'art. 2 nè quando trattasi di famiglia di sottufficiali non provvisti di libretto mod. A e di famiglie di militari di truppa.

Art. 5.

I diritti fissi, da pagarsi all'atto della domanda, sono quelli di cui all'art. 7 della tariffa per i biglietti di abbonamento ordinari ed agli articoli 2 e 3 delle condizioni particolari di applicazione della tariffa medesima, ma devono applicarsi nella misura di L. 1 per ciascun diritto fisso dovuto.

Per i biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non è richiesto deposito cauzionale, ma è fatto ugualmente obbligo all'impiegato, agente, operaio, ufficiale, sottufficiale, militare di truppa, di restituire i biglietti non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza, al proprio ufficio, a cura del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti sono valevoli per tutti i treni, anche diretti, che hanno vetture della classe rispettiva, subordinatamente alle condizioni di percorrenza od altre stabilite dall'orario ufficiale per l'uso di determinati treni da parte degli abbonati ordinari.

L'Amministrazione può inoltre escludere per questi soli abbonamenti, l'uso di altri treni.

Art. 7.

I biglietti non danno diritto a fermate nelle stazioni intermedie del percorso.

Art. 8.

Lo smarrimento dei biglietti deve tosto essere denunciato a gravio di ogni conseguente responsabilità per lo indebito uso che altri potrebbe farne.

In caso di smarrimento non si ammettono abbuoni e neppure la sostituzione del biglietto, se il tempo mancante alla sua scadenza non è maggiore di un mese. Dei biglietti la cui restante validità supera un mese sarà accordato il rilascio di duplicato verso pagamento di un nuovo diritto fisso e della sopratassa dell'uno per cento come è stabilito per gli abbonamenti ordinari.

Art. 9.

Qualora in caso di trasloco, malattia, od altre eventualità specialmente giustificate, l'uso dell'abbonamento restasse impedito per più di un mese, l'Amministrazione accorderà il rimborso della quota del prezzo relativa ai mesi interi mancanti alla scadenza del biglietto.

Art. 10.

Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa.

L'impiegato, l'agente, l'operaio, l'ufficiale, il sottufficiale o il militare di truppa sarà tenuto responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone della propria famiglia.

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1924.
Modificazione delle marche-valore per le polveri piriche ordinarie e per quelle senza fumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 16 e 42 del testo unico di leggi sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti approvato con Ministeriale decreto 8 luglio 1924;

Determina:

Art. 1.

Le marche da applicarsi ai pacchetti e recipienti delle polveri piriche da caccia e da mina e di quelle senza fumo si distinguono in tipo a francobollo e in tipo a fascetta.

Art. 2.

In rapporto alle dimensioni il tipo a francobollo è di una sola specie e cioè di centimetri 2 1/2 per 3; quello a fascetta è invece di tre specie e cioè delle dimensioni di centimetri 2 per 28, di centimetri 4 per 45 e di centimetri 4 per 70.

Art. 3.

In rapporto ai colori ed ai valori le marche stesse si distinguono:

a) tipo a francobollo: colore violetto-magenta-R. 1, L. 0.40; colore giallo-washington, L. 0.80; colore bistro-6, L. 1; colore rosso-remington, L. 2;

b) tipo a fascetta, dimensioni di centimetri 2 per 28: giallo-washington, L. 0.80; rosso-remigton, L. 2; dimensioni di centimetri 4 per 45: bleu oltre mare, L. 0.25; verde-1, L. 0.50; bistro-6, L. 1; dimensioni di centimetri 4 per 70: giallo-arancio, L. 3; sanguigno 2 P.H., L. 10.

Art. 4.

Le marche fin qui adottate, debitamente sovrastampate coi valori corrispondenti alla nuova aliquota d'imposta di cui all'art. 1 del testo unico suddetto, saranno impiegate fino ad esaurimento.

Roma, addì 12 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ispettorato Generale dell'Industria — Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1924.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
22 ottobre 1923	Levra Benedetto in Genova	Modello di fabbrica: Estintore a cartuccia.	4033	Volume 38 N. 1
6 novembre »	Mora Piero in Milano	Modello di fabbrica: Scatola, astuccio in forma di libro.	4034	» » » 2
14 id. »	Tappella Giovanni in Milano	Modello di fabbrica: Freno per biciclette e simili.	4035	» » » 3
13 id. »	Perazzone Agostino in Torino	Modello di fabbrica: Lampada elettrica portabile.	4036	» » » 4
13 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lampada elettrica portabile.	4037	» » » 5
13 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lampada elettrica portabile.	4038	» » » 6
19 id. »	Caly Adolfo in Torino	Modello di fabbrica: Croce commemorativa della IV armata.	4039	» » » 7
5 id. »	Underwood Typewriter Company New York	Modello di fabbrica: Alfabeto « Katakana Giapponese », per stampare e per macchine da scrivere.	4040	» » » 8
17 id. »	Ditta Angelo Mantovani in Milano	Modello di fabbrica: Cestino alimenti.	4041	» » » 9
4 dicembre »	Ditta Luigi Sarti e figli in Bologna.	Modello di fabbrica: Bottiglia in vetro a forma di flacone.	4042	» » » 10
16 novembre »	Ditta Carlo Bossi in Gallarate (Milano)	Modello di fabbrica: Letto di ferro.	4043	» » » 11
21 id. »	Gandolfi Alfredo in Bologna	Modello di fabbrica: Carrettino da cantoniere.	4044	» » » 12
24 id. »	Compagnie des Nouveaux Bouchons Métalliques-Pressitt in Parigi	Modello di fabbrica: Scatola metallica con chiusura ermetica speciale.	4045	» » » 13
24 id. »	Società anonima Carlo De-Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4046	» » » 14
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4047	» » » 15
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4048	» » » 16
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4049	» » » 17
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4050	» » » 18
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4051	» » » 19
24 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle e giarrettiere.	4052	» » » 20
26 id. »	Pilkington Brothers Limited a St. Helens (Contea di Lancester) Ingh.	Modello di fabbrica: Lastra o foglio di vetro con inserzione di fili metallici.	4053	» » » 21
26 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Lastra o foglio di vetro con inserzione di fili metallici.	4054	» » » 22
26 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Lastra o foglio di vetro con inserzioni di fili metallici.	4055	» » » 23
26 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Lastra o foglio di vetro con inserzione di fili metallici disposti a reticolato a scacchiera a quadrati regolari.	4056	» » » 24
26 id. »	Stabilimento timbrografico E. Bossi di E. M. Scalia & C. a in Roma	Modello di fabbrica: Targa per l'indicazione dei numeri delle automobili.	4057	» » » 25
23 id. »	Corsani Carlo in Firenze	Modello di fabbrica: Distintivo per militi della milizia volontaria sicurezza nazionale.	4058	» » » 26

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
23 novembre 1923	Corsani Carlo in Firenze	Modello di fabbrica: Fregio e dischetto con numero in metallo dorato per fez della milizia volontaria sicurezza nazionale.	4059	Volume 38 N. 27
3 dicembre »	Grippa Antonio in Brescia	Modello di fabbrica: Laminatoio a cilindri e guancie a superficie faccettata.	4060	» » » 28
26 novembre »	Ditta Pastori & Casanova in Monza	Disegno di fabbrica: Stoffe per tappezzeria e mobili.	4061	» » » 29
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4062	» » » 30
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4063	» » » 31
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4064	» » » 32
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4065	» » » 33
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4066	» » » 34
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e mobili.	4067	» » » 35
26 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tappeto per tavola e simile.	4068	» » » 36
4 dicembre »	Stefanini Piero in Milano	Modello di fabbrica: Fanale elettrico con sorgente di elettricità situata all'interno del fanale stesso.	4070	» » » 37
4 id. »	Société des Etablissements Gaumont in Parigi	Modello di fabbrica: Posta telefonica alto parlante.	4071	» » » 38
1 id. »	Ditta Pirelli & C. in Milano	Modello di fabbrica: Suola di gomma con tacco.	4072	» » » 39
4 id. »	Paoletti Massimiliano in Firenze	Modello di fabbrica: Bomboniera nazionale.	4073	» » » 40
8 id. »	Società Anonima Carlo De Micheli di E. in Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4074	» » » 41
8 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4075	» » » 42
8 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4076	» » » 43
8 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4077	» » » 44
8 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle o giarretiere.	4078	» » » 45
8 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Scatola per confezionarvi ed esporre oggetti e specialmente bretelle o giarrettiere	4079	» » » 46
8 id. »	La stessa	Disegno di fabbrica: Tessuto a nastro per bretelle e giarrettiere.	4080	» » » 47
14 id. »	Giovanninetti Sante in S. Felice sul Panaro	Modello di fabbrica: Porta etichette.	4081	» » » 48
18 id. »	Coltelli Michelangelo in Bologna	Modello di fabbrica: Ciondolo porta fortuna.	4082	» » » 49
22 id. »	Vecchi Ettore in Bologna	Modello di fabbrica: Distintivo spilla luminosa.	4084	» » » 50
22 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Contatto economico per pila elettrica tascabile.	4085	» » » 51
18 id. »	Société Lyonnaise Rechauds Catalytiques, Société Anonyme in Caluire Rhône (Francia)	Modello di fabbrica: Custodia e sfiatatoi destinate a contenere un riscaldatore catalitico.	4086	» » » 52
30 novembre »	Bignardi Umberto in Genova	Modello di fabbrica: Bottiglia per sostanze medicinali.	4087	» » » 53
2 gennaio »	Bignamini Astianatte in Milano	Modello di fabbrica: Anello in acciaio abbrunito con fasciatura in oro cesellato.	4088	» » » 54
3 id.	Société Anonyme Etablissements Driver Harris in Parigi	Modello di fabbrica: Vaso tubolare con coperchio a baionetta.	4089	» » » 55
29 dicembre »	Pozzi Mario in Torino	Modello di fabbrica: Croce-distintivo della prima armata.	4090	» » » 56
20 id. »	Dreifus Roger in Parigi	Modello di fabbrica: Apparecchio per impedire il traboccamento del latte.	4091	» » » 57
17 id. »	Caly Adolfo in Torino	Modello di fabbrica: Distintivo commemorativo della 1a armata.	4092	» » » 58

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
19 gennaio 1924	Specialloid Limited in Londra	Modello di fabbrica: Stantuffo per motori a combustione interna.	4093	Volume 38 N. 59
10 id. »	Rubinelli Icaro in Stresa	Modello di fabbrica: Motore a combustione interna a due tempi.	4094	» » » 60
23 id. »	Aktiengesellschaft Vormals Adolf Fuize & C. in Graz	Modello di fabbrica: Nuovi dischi di guarnizione e loro modo di fissaggio per serrature a mortuasa.	4095	» » » 61
18 id. »	La F. I. A. T. Società Anonima in Torino	Modello di fabbrica: Dispositivo per il funzionamento a combustibili densi di motori ad esplosione.	4097	» » » 62
10 giugno »	Fontani Affortunato in Firenze	Modello di fabbrica: Forma di disco salvalatte.	4394	» » » 63
24 gennaio »	Lumelli Domenico in Milano	Modello di fabbrica: Modello di fabbrica per bottiglie.	4099	» » » 64
29 id. »	Ditta Selvatico & Figlio in Milano	Modello di fabbrica: Piastra di collegamento per registratori di corrispondenza.	4100	» » » 65
7 febbraio »	Società Anonima Fomit. Fonderia Officine Meccaniche in Thiene	Modello di fabbrica: Cassetta per acqua in ferro zincato, per cessi.	4101	» » » 66
30 gennaio »	Pozzi Mario in Torino	Modello di fabbrica: Ai minorati di guerra per la redenzione della patria.	4102	» » » 67
29 id. »	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con mantellina con applicazioni di fiori.	4103	» » » 68
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di rose.	4104	» » » 69
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una dama in costume Velasquez.	4105	» » » 70
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una contadina con una cesta al braccio.	4106	» » » 71
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una signora con un topo che le sale su un piede.	4107	» » » 72
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una dama con cappellone e crinolino a ricami.	4108	» » » 73
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una dama con crinolino a baiadera.	4109	» » » 74
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una dama con crinolino guarnito di fiori.	4110	» » » 75
29 id. »	Lo sterso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una dama in costume veneziano.	4111	» » » 76
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una donna in pigiama e pantaloni.	4112	» » » 77
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con mantellina a volanti.	4113	» » » 78
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una monella scamiciata.	4114	» » » 79
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio raffigurante un giovinetto con cappello a tuba.	4115	» » » 80
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio raffigurante un contadino in costume sardo in atto di suonare i pifferi.	4116	» » » 81
29 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Fantoccio raffigurante un moretto con sottanino ed amuleti	4117	» » « 82
7 febbraio »	Bottani Carlo in Milano	Modello di fabbrica: Dispositivo di sicurezza per portafogli, portacarte e simili.	4118	» » » 83
13 id. »	Zofka Rudolf in Vienna	Modello di fabbrica: Macchina da caffè costituita da due parti inseribili l'una nell'altra.	4119	» » » 84
11 id. »	Ditta « Sigg. » in Milano	Modello di fabbrica: Bottiglia in alluminio per riscaldamento ad acqua calda	4120	» » » 85
25 giugno »	F. I. A. T. Società Anonima in Torino	Modello di fabbrica: Bilanciere di comando delle valvole.	4399	» » » 86
16 febbraio »	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con giubbetto e sottanino guarnito di fiori e con un nodo nei capelli.	4125	« » » 87
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con soprabito a frange e berretto.	4126	» » » 88

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
12 febbraio 1924	Scavini Enrico in Torino	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di fiori e cappello a tesa.	4127	Volume 38 N. 89
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di fiori e cappello a nodo.	4128	» » » 90
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di applicazioni trilobate.	4129	» » » 91
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con giubbetto e sottanina scozzese.	4130	» » » 92
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito orlato di una fascia e berretto con bottone.	4131	» » » 93
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di nastri e di un grosso fiore nei capelli.	4132	» » » 94
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito guarnito di nodi di nastro.	4133	» » » 95
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a sbuffi e cappello.	4134	» » » 96
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito alla marinara con con guarnizioni bianche.	4135	» » » 97
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito a pellegrina e cappellone.	4136	» » » 98
12 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito e cappello guarniti di velluto e con fazzoletto nel taschino.	4137	» » » 99
12 id. »	Lo stesso	Modello di abbrica: Bambola raffigurante una bambina con vestito chiaro guarnito di fiori e cappellone chiaro.	4138	» » » 100

Roma, 31 luglio 1924

p. *Il Direttore*: BENEDETTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 257

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 21	Belgio	112 12
Londra	107 112	Olanda	9 30
Svizzera	445 75	Pesos oro	19 90
Spagna	315 12	Pesos carta	8 75
Berlino (marco oro)	5 49	New-York	23 145
Vienna	0 0326	Oro	446 59
Praga	69 30	Belgrado	33 40
Dollaro canadese	23 09	Budapest	0 0304
Romania	12 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 84
	3.50 % » (1902)	76 25
	3.00 % lordo	51 83
	5.00 % netto	98 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 50

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 17 al 23 novembre 1924 è stata fissata in L. 447, rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2685 — Data della ricevuta: 9 aprile 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Asaro Ignazio fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico, misti: 5 — Ammontare della rendita L. 339.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di luglio 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19320	81444	Arnò Salvatore	« Il n'y a pas ». - Partitura musicale dell'operetta in tre atti su libretto di Nardi Giulio	Arnò Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
19334	81485	Detto	« Nel gran mondo ». - Operetta in tre atti su libretto di Gino Spadaro	Detto	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19321	81449	Cantini Giovanni Battista	« L'arrivo di Ninetta ». - Dramma in un atto. — Libretto	Cantini Gualtiero - Cantini Giuseppe	5-3-1922. — Mai rappresentato.
19322	81450	Detto	« Il fortunale ». - Dramma in un atto. — Libretto	Cantini G. B.	Inedito. — Mai rappresentato.
19323	81451	Detto	« La Serra ». - Dramma in un atto. — Libretto	Detto	Id. id.
19324	81452	Detto	« La papalina ». - Dramma in un atto. — Libretto	Detto	Id. id.
19325	81453	Detto	« Il pirata ». - Dramma in due atti. — Libretto	Detto	Id. id.
19326	81454	Detto	« Corda fratres ». - Dramma in un atto. — Libretto	Detto	Id. id.
19327	81455	Detto	« L'ultima foglia ». - Dramma in un atto. — Libretto	Detto	Id. id.
19328	81456	Detto	« Il capolavoro ». - Dramma in un atto. — Libretto	Detto	Id. id.
19329	81460	Becchini Arnolfo	« La voce ». - Commedia in un atto, in dialetto romano. — Libretto	Becchini Arnolfo	Inedita. — Mai rappresentata.
19330	81461	Detto	« L'eredità ». - Dramma in un atto, in dialetto romano	Detto	Inedito. — Mai rappresentato.
19331	81474	Bakonye Carlo - Macchi Gustavo	« Il Masnadiero del West ». - Operetta in tre atti, musicata da Szimi K.; versione e riduzione di Macchi Gustavo. — Libretto	Sonzogno (Casa editrice)	4-2-1922. — Mai rappresentata.
19332	81480	Carneschi Alfredo	« Ecce Homo ». - Due primi atti dell'opera. Dramma	Carneschi Alfredo	Inedito. — Mai rappresentato.
19333	81484	Schanzer R. - Velisch E. Macchi G.	« L'usignuolo Madrileno ». - Operetta in tre atti, musicata da Leo Fael; traduzione ritmica di Gustavo Macchi. — Libretto	Sonzogno (Casa musicale)	4-2-1922. — Mai rappresentata.
19335	8149	Albanese F. (pseud.: Costanzo da Santacroce)	« I tumulti di Roma o Silvestro II ». - Dramma medioevale in otto episodi, un prologo e un epilogo	Albanese Fortunato	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 14 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di luglio 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
19336	81526	Zerkovitz Béla	« La bambola della prateria ». - Operetta in tre atti su libretto di Carlo Lombardo. Adattamento ritmico di Nosi A. — Partitura originale d'orchestra	Ricordi G. e C.	Inedita. — Rappresentata la prima volta a Milano il 12 maggio 1923.
19344	81622	Arona Colombo	« La Luna n' t'el pòss ». - Bizzaria musicale in quattro quadri, su libretto di De Maria Cesare e De Maria Francesco	Arona Colombo	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Toselli » di Cuneo in giugno 1923.
19346	81686	Hajos Karl	« Il Pierrot Nero » (Derschwarze Pierrot). - Operetta in tre atti. — Partitura musicale su libretto di Löhner Fritz	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Lirico » di Milano il 26 aprile 1923.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19337	81570	Gotta Salvatore	« Lontananze ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Società Italiana degli autori.	1-6-1923. — Rappresentato la prima volta in Roma al Teatro degli italiani il 10-4-1923.
19338	81593	Cogorno Raffaello	« Vendemmia d'amore ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Cogorno Raffaello	Inedita. — Mai rappresentata.
19341	81604	Prunas Silvio	« Golia e l'Orso ». - Commedia in cinque quadri. — Libretto	Prunas Silvio	Id. id.
19342	81620	Blum R. - Drumodold R. - Marengo Silvio	« Comodità Viennesi » ovvero « Il ventino di chiusura ». - Opera in tre quadri, musica di Stola R. — Tradotta in italiano da Marengo Silvio. — Libretto	Marengo Silvio	Id. id.
19345	81625	Löhner Fritz	« Il Pierrot Nero » (Derschwarze Pierrot). - Operetta in tre atti, musicata da Hajos Kal. — Libretto	—	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Lirico » di Milano, il 26 aprile 1923.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
19339	81595	Caesar film - Roma	« Sansone ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Presentati, pel visto 1876 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione cinemat. italiana	Inedita. — Mai proiettata.
19340	81596	Detta	« La fiammata ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1300. Presentati, pel visto, 1152 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19343	81621	Dora film - Notari Elvira	« Mandolinata a mare ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1350. — Presentati pel visto, 18 stereotipie raffiguranti fotografie dei personaggi e delle scene della film	Di Giacomo Michele	15-6-1917 al Cinema Vittorio di Napoli.
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 13)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	126809	230 —	*Vinazza* Elisa fu *Francesco*, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Roncallo fu Luigi, domiciliata a Mele (Genova).	*Vinassa* o *Vinazza* Elisa fu *Antonio-Francesco*, minore, ecc., come contro.
» »	72094 90012	95 — 235 —	Vanzetti *Giuseppina* fu Bernardino, minore, sotto la patria potestà della madre Colombetti Carolina di Michele, vedova in prime nozze di Vanzetti Bernardino e moglie in seconde nozze di Tola Antonio, domiciliata in Savona (Genova). La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Colombetti Carolina di Michele, vedova di Vanzetti Bernardino e moglie in seconde nozze, ecc., come sopra.	Vanzetti *Domenica-Giuseppina* fu Bernardino, minore, ecc., come contro. La rendita è con usufrutto vitalizio, contro.
3.50 % 3.50 % mista »	562654 2681 5080	35 — 140 — 35 —	Tedeschi *Immacolata* fu Gaetano, domiciliata a Saracena (Cosenza).	Tedeschi *Filomena-Maria-Immacolata* fu Gaetano, domiciliata a Saracena (Cosenza).
3.50 % Cat. A	40812	45.50	Como *Guglielmo* fu Osvaldo, interdetto, sotto la tutela di Vittorio Conzani di Revignano, fu Galeazzo, domiciliato in Torino.	Como *Marcello* fu Osvaldo, interdetto, ecc. come contro.
5 %	15706 Polizza combattenti	20 —	*Tizzana* Alfredo fu Pasquale, domiciliato a Napoli.	*Tizzani* Alfredo fu Pasquale, domiciliato a Napoli.
3.50 %	175481	70 —	*Salbitani* Beniamino fu Pio, domiciliato in Palazzo San Gervasio (Potenza), vincolata.	*Salbitano* Beniamino fu Pio, ecc., come contro, vincolata.
5 %	248947	7125 —	Riccardi *Vittoria* di Guido, moglie di Donini Camillo di Agostino, domiciliata a Milano, vincolata.	Ricardi *Ortenzia-Clementina* detta *Vittoria* di Guido, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	125099	125 —	Bongiorno *Vincenza* e Giuseppina fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre De Bartoli Concetta fu Leonardo, vedova di Bongiorno Giuseppe, domiciliata a Marsala (Trapani).	Bongiorno *Leonida-Iolanda-Vincenzina* e Giuseppina fu Giuseppe, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.